

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti-TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- il Consiglio di Stato ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge

27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dell'ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montecchio Emilia, ATERSIR si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC), in conformità alla definizione contenuta nel nuovo metodo tariffario, ai sensi della quale è Ente territorialmente competente “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente” (art. 1, MTR allegato A alla delibera 363/2021/r/rif del 3/08/2021);

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma

nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

VISTO l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

DATO ATTO che l'Art.10 (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva) del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 cita quanto segue: *"1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale."*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2022-2025, anno 2025, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

PRECISATO che:

- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 2021/363/R/Rif ha definito il nuovo metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2022-2025 (MTR2);
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

VISTO che:

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (Etc) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera del Consiglio d'ambito n. CAMB 45/2022 del 17/05/2022 ATERSIR ha approvato il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022/2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente;
- con delibera del Consiglio d'ambito n. 32/2024 del 15/04/2024 ATERSIR ha approvato la rideterminazione per l'annualità 2025 del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Montecchio Emilia;

DATO ATTO che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2025 relativo al Comune di Montecchio Emilia (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad € 2.417.417,06;

PRECISATO che ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno considerati:

- in diminuzione, € 35.087,28 detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di cui € 14.684,34 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici ed € 20.402,94 quale Fondo d'Ambito;
- in diminuzione, € 20.852,23 quali somme dovute per superfici immobili comunali;
- in aumento, € 44.000,00 da aggiungere come sconti previsti dal regolamento che si prevede di erogare;
- in aumento, € 85.055,01 come quota relativa ai servizi extra-perimetro.

DATO ATTO pertanto che il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a € 2.490.532,56;

CONSIDERATO che il metodo tariffario MTR2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario e che risultano così determinati:

Quota Fissa (QF)	43,90%	1.093.393,21 €
Quota Variabile (QV)	56,10%	1.397.139,35 €

RITENUTO di prendere atto del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR, **Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e che la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il quadro economico (**Allegato B**), il prospetto delle tariffe delle utenze domestiche (**Allegato C**) e il prospetto delle tariffe delle utenze non domestiche (**Allegato D**), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO il decreto del presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 199 del 23/10/2024 con il quale è stato fissato per l'anno 2025 il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATI inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che le componenti perequative *UR1*, *UR2* e *UR3* devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (quest'ultima soppressa dal 2020) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la*

cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

VISTI:

- il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2020, modificato con delibera n. 28 del 30.6.2021 e con delibera n. 10 del 27.04.2023;
- l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI non rientra tra gli atti per i quali la normativa vigente, in particolare l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, prevede l'obbligo del parere da parte dell'organo di revisione, trattandosi di provvedimento tecnico redatto secondo il metodo ARERA MTR-2 e validato da soggetto terzo, come avviene nella prassi amministrativa comune;

CONSIDERATO che sia dottrina specializzata che orientamenti della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con delibera n. 7/SEZAUT/2021/QMIG, chiariscono che il PEF TARI ha natura tecnico-ricognitiva e non programmatoria-finanziaria, escludendo così l'obbligatorietà del parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che il Revisore dei conti dell'Ente, opportunamente interpellato, ha condiviso questa lettura interpretativa, confermando che il suo ruolo è limitato alla verifica della legittimità contabile e non alla validazione tecnica del PEF TARI;

RITENUTO pertanto di non acquisire il parere del Revisore dei conti per l'esercizio in corso, ritenendo sufficiente l'istruttoria interna svolta dagli uffici competenti e l'aderenza integrale alla normativa statale, ARERA e al Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del Piano economico-finanziario, aggiornato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATERSIR, per l'annualità 2025;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n.

consiglieri votanti n.

voti favorevoli n.

voti contrari n.

voti astenuti n.

DELIBERA

DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;

DI DARE ATTO delle modifiche normative che hanno prorogato al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti della TARI;

DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 con riferimento ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2025, approvato da ATERSIR in qualità di Ente di Governo dell'Ambito, con delibera del Consiglio d'ambito n. 32/2024 del 15/04/2024, relativamente al bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, da cui risulta un costo complessivo del servizio per l'anno 2025, comprensivo della gestione amministrativa di TARI, dell'IVA e di altre imposte di Legge, pari a € 2.490.532,56, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DI APPROVARE per l'anno 2025 il quadro economico (Allegato B), le tariffe per le utenze domestiche (Allegato C) e le tariffe per le utenze non domestiche (Allegato D) per la Tassa sui Rifiuti (TARI), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% stabilito con il decreto del presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 199 del 23/10/2024;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno, a € 1,50 ad utenza per anno e a € 6,00 ad utenza per anno;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario annualità 2024-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 saranno trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da parte di ATERSIR ad ARERA;

DI DARE ATTO che, in ultima analisi, spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente il PEF 2022-2025 annualità 2025;

SUCCESSIVAMENTE, in considerazione dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione stante la necessità di provvedere, mediante distinta e separata votazione,

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n.
consiglieri votanti n.
voti favorevoli n.
voti contrari n.
voti astenuti n.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Obiettivi
Classe obiettivo

33.070	6.111	39.182	33.070	6.111	39.182
--------	-------	--------	--------	-------	--------

	90,8%		90,8%
	A		A

2025	PIANO FINANZIARIO MONTECCHIO EMILIA			
	PARTE FISSA (€/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)	TOTALE (€/anno)	totale anno 2024
PEF ARERA	1.101.000,80	1.316.416,26	2.417.417,06	2.294.065,07
ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU			85.055,01	39.181,68
SCONTI DA REGOLAMENTO			44.000,00	44.000,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali				
IMMOBILI COMUNALI			(20.852,23)	(19.378,47)
CONGUAGLIO				
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4			(35.087,28)	(40.957,34)
AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO			-	-
SCONTI PER DLGS 116				
TOTALE PEF	1.093.393,21	1.397.139,35	2.490.532,56	2.316.910,94
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE	43,90%	56,10%	100%	
UTENZE DOMESTICHE	623.234,13	754.455,25	1.377.689,38	
% su totale di colonna	57,00%	54,00%	55,32%	
UTENZE NON DOMESTICHE	470.159,08	642.684,10	1.112.843,18	
% su totale di colonna	43,00%	46,00%	44,68%	
check	-	-	-	

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI	MONTECCHIO EMILIA	ANNO	2025
-----------	-------------------	------	------

UTENZE DOMESTICHE										
Famiglie	Famiglie	Quote famiglia	Superficie	Quote superficie	Coeff. Quota fissa	Coeff. Quota variabile	Superficie media	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1)
componenti	n	%	m ²	%	Ka	Kb	m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro
1	1.256	28%	181.246	26%	0,8	1	144	0,7220	87,8193	192
2	1.597	36%	252.945	36%	0,94	1,8	158	0,8483	158,0747	292
3	789	18%	131.888	19%	1,05	2,3	167	0,9476	201,9843	360
4	598	13%	101.416	14%	1,14	3	170	1,0288	263,4578	438
5	158	4%	28.913	4%	1,23	3,6	183	1,1100	316,1493	519
6	69	2%	13.973	2%	1,3	4,1	203	1,1732	360,0590	598
TOTALE	4.467	100%	710.381	100%			159			

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI		MONTECCHIO EMILIA							ANNO		2025
		UTENZE NON DOMESTICHE									
		Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	TARIFFA MEDIA (1)
Cat	Descrizione	n	m²	%	m²		Kg/m²	Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²	Euro/Utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32	7.959	2,54%	249	0,40	3,28	0,5516	0,7691	1,3207	328
2	Cinematografi e teatri	-	-	0,00%		0,43	3,50	0,5929	0,8207	1,4136	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	141	89.159	28,43%	632	0,60	4,90	0,8273	1,1490	1,9763	1.250
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	16	2.448	0,78%	153	0,82	6,73	1,1307	1,5781	2,7088	414
5	stabilimenti balneari	-	-	0,00%		0,38	3,10	0,5240	0,7269	1,2509	
6	Esposizioni, autosaloni	8	1.906	0,61%	238	0,47	3,87	0,6446	0,9075	1,5521	370
7	Alberghi con ristorante	1	2.036	0,65%	2.036	1,53	12,55	2,1097	2,9428	5,0525	10.287
8	Alberghi senza ristorante	1	656	0,21%	656	1,08	8,88	1,4892	2,0822	3,5714	2.343
9	Case riposo, collegi e convitti	3	4.005	1,28%	1.335	1,00	8,20	1,3789	1,9228	3,3017	4.408
10	Ospedali e case di cura	4	10.747	3,43%	2.687	1,29	10,55	1,7788	2,4738	4,2526	11.426
11	uffici, agenzie, studi professionali	191	33.308	10,62%	174	1,50	11,53	2,0683	2,7042	4,7725	832
12	banche	10	2.848	0,91%	285	1,20	5,03	1,6547	1,1795	2,8342	807
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	84	17.602	5,61%	210	1,30	10,70	1,7926	2,5090	4,3016	901
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	682	0,22%	97	1,20	10,51	1,6547	2,4633	4,1180	401
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	1.109	0,35%	74	1,00	6,81	1,3789	1,5969	2,9758	220
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	0,00%		1,78	14,58	2,4544	3,4188	5,8732	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25	2.068	0,66%	83	1,38	11,33	1,9063	2,6562	4,5625	377
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13	731	0,23%	56	1,03	8,48	1,4203	1,9885	3,4088	192
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	24	6.484	2,07%	270	1,33	10,90	1,8339	2,5559	4,3898	1.186
20	Attività industriali con capannoni di produzione	90	85.212	27,17%	947	0,92	7,53	1,2686	1,7657	3,0343	2.873
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	97	28.527	9,09%	294	1,09	8,50	1,5030	1,9931	3,4961	1.028
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12	2.632	0,84%	219	5,57	45,67	7,6805	10,7090	18,3895	4.033
23	Mense, birrerie, amburgherie	2	1.196	0,38%	598	5,55	45,47	7,6460	10,6627	18,3087	10.949
24	Bar, caffè, pasticceria	29	2.735	0,87%	94	4,54	37,22	6,2636	8,7270	14,9906	1.414
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22	7.866	2,51%	358	2,76	22,67	3,8058	5,3158	9,1216	3.261
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	0,00%		2,61	21,40	3,5989	5,0180	8,6169	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12	745	0,24%	62	3,59	29,38	4,9433	6,8892	11,8325	735
28	Ipermercati di generi misti	-	-	0,00%		2,74	22,45	3,7782	5,2642	9,0424	
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	0,00%		6,07	49,76	8,3630	11,6681	20,0311	
30	Discoteche, night club	1	997	0,32%	997	1,69	13,90	2,3338	3,2594	5,5932	5.576
		840	313.658	100,00%							